

Assicurazione Incendio All Risks



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: ALL RISKS INCENDIO CON ATTESTAZIONE VALORI

Data: 01/01/2019 - Il presente DIP aggiuntivo Danni è l'ultima versione disponibile pubblicata

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A., di seguito UnipolSai, sede legale in Italia, Via Stalingrado n. 45 – 40128 Bologna recapito telefonico: 051.5077111, sito internet: www.unipolsai.it, indirizzo email: info-danni@unipolsai.it, indirizzo PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it. Società iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di Assicurazione presso l'IVASS al n. 1.00006, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell'8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993, soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo presso l'IVASS al n. 046.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2017, il patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 5.752,83 milioni con capitale sociale pari ad € 2.031,46 milioni e totale delle riserve patrimoniali, pari ad € 3.223,47 milioni. Con riferimento alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR), disponibile sul sito www.unipolsai.com, ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), relativo all'esercizio 2017, è pari ad € 2.925,92 milioni, il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) è pari ad € 1.316,66 milioni, a copertura dei quali la Società dispone di Fondi Propri rispettivamente pari ad € 7.693,45 milioni e ad € 7.060,99 milioni, con un conseguente Indice di solvibilità, al 31 dicembre 2017, pari a 2,63 volte il requisito patrimoniale di solvibilità. I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall'IVASS in data 7 febbraio 2017, a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Al contratto si applica la Legge Italiana, se il Rischio è ubicato in Italia. E' facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei Massimali e/o delle Somme assicurate concordate con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Alle coperture assicurative offerte dal contratto sono applicati Scoperti e Franchigie contrattualmente indicati e che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'Indennizzo.

Sono altresì previste esclusioni di garanzia come di seguito illustrato.

UnipolSai non è obbligata in alcun caso per i danni di:

- furto, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- crolli, collassi strutturali, cedimenti, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- contaminazione e/o inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- guasti macchine e anormale funzionamento di Macchinari;
- deterioramento, deperimento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, perdita di peso, evaporazione, fermentazione, salvo che siano diretta conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- errata od omessa manovra, salvo quelli di trasporto o movimentazione delle cose assicurate all'interno dell'ubicazione assicurata;
- lavorazione, stoccaggio, conservazione, impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo e colore delle Merci, vizio di prodotto; sempreché non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificatamente esclusi. In tal caso UnipolSai sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

UnipolSai non è obbligata in alcun caso per i danni causati da o dovuti a:

- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le Merci, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- umidità, brina e condensa, siccità, polvere, animali o vegetali in genere, insetti, termiti, roditori, vermi, funghi e batteri;
- stillicidio, infiltrazioni di acqua dal terreno o dai fabbricati, e conseguenti bagnamenti o allagamenti;
- mancata o anormale refrigerazione, conservazione in atmosfera controllata, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita di fluido frigorifero;
- mancata e/o anormale manutenzione - difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- errori di progettazione, costruzione, calcolo, difetti di fusione, vizio di materiale, eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- montaggio, smontaggio, costruzione, demolizione delle cose assicurate, esperimenti, prove e collaudi;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione delle cose assicurate, confische, sequestri o requisizioni in genere delle cose assicurate; sempreché non siano causa, a loro volta, di altri eventi non specificatamente esclusi. In tal caso UnipolSai sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

DELIMITAZIONI DI GARANZIA

Relativamente a grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate, si intendono esclusi i danni a:

- cose all'aperto (anche se caricate su automezzi) ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione;
- cose sottotetto a: tettoie, pensiline, fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

I danni di bagnamento, di accumulo di polvere/sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei predetti eventi atmosferici.

Relativamente ad atti vandalici o dolosi, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, la Società non indennizza:

- le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) verificatisi in occasione di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi;
- i danni subiti dalle Merci in lavorazione per effetto di interruzione o alterazione di processi, sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre, sospensione e/o interruzione di energia, acqua, gas.

In occasione di atti di terrorismo, si intendono esclusi i danni causati da o conseguenti a contaminazione, inquinamento, avvelenamento, mancato o limitato uso delle cose assicurate a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

Relativamente ai danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali e ai danni causati da allagamenti si intendono esclusi i danni:

- alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento, fatta eccezione per quelle che, per loro particolari caratteristiche, non possono essere appoggiate su pallets;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Relativamente a sovraccarico neve, si intendono esclusi i danni a fabbricati, sili e serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore al momento della loro costruzione.

Sono comunque esclusi i danni a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto.

UnipolSai non indennizza le rotture causate da ghiaccio e gelo avvenute oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività

lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.

Relativamente a inondazioni, alluvioni, si intendono esclusi i danni a cose all'aperto ad eccezione di macchinari e impianti fissi per natura e destinazione. Sono compresi i danni di inondazione causati da franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Le scosse di terremoto registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".

Sono compresi i danni di terremoto a seguito di eruzioni vulcaniche.

Relativamente ai danni di dispersione liquidi conseguenti a guasti o rotture accidentali di vasche o serbatoi sono esclusi:

- i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e della sua riparazione.

Relativamente ai danni causati da scoppio, si intendono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione, vizio di materiale, difetti di fusione.

Relativamente ai danni di fenomeno elettrico, la garanzia è operante per Macchinari collaudati pronti per l'uso a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge.

Sono esclusi i danni:

- attribuibili a difetti noti al Contraente, all'Assicurato o suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore o fornitore per l'esercizio e l'uso oppure a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- causati da usura o da carenze di manutenzione;
- verificatisi senza concorso di cause esterne e che abbiano colpito:
 - apparecchiature elettroniche;
 - schede e i sistemi elettronici al servizio di singoli macchinari o inglobati in essi;
 - impianti elettrici al servizio esclusivo di macchinari.

Qualora i suddetti beni non fossero protetti con limitatori di sovratensioni a norme CEI verrà applicato uno scoperto del 30% col minimo del doppio della franchigia prevista; così anche nel caso in cui tali limitatori non venissero danneggiati dal sinistro.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di UnipolSai secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice civile;
 - darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a UnipolSai, mediante comunicazione telegrafica, fax o e-mail entro **nove** giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art.1913 del Codice civile;
 - fare nei quindici giorni successivi all'avviso una dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Agenzia o a UnipolSai;
 - conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate e alla loro titolarità, nonché mettere a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da UnipolSai o dai Periti al fine di stabilire qualità, quantità e valore delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro nonché ai fini delle loro indagini o verifiche. In caso di danno alla partita merci, deve mettere altresì a disposizione di UnipolSai la documentazione contabile di magazzino compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite che in corso di lavorazione;
 - denunciare inoltre tempestivamente la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 del Codice civile.

Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con UnipolSai.

Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.

Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto di Assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di Premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Dichiarazioni inesatte o reticenti

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Obblighi dell'impresa	<i>Non è contrattualmente previsto un termine per la liquidazione dei Sinistri e UnipolSai si impegna a farlo nel più breve tempo possibile</i>
------------------------------	---



Quando e come devo pagare?

Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Rimborso	<i>In caso di recesso per sinistro, UnipolSai rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.</i>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</i>
Sospensione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di sospendere l'efficacia delle garanzie previste del contratto.</i>



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Non è prevista per il Contraente la possibilità di recedere dal contratto in caso di ripensamento a seguito della stipulazione dello stesso.</i>
Risoluzione	<i>Non è contrattualmente prevista la possibilità per il Contraente di risolvere il contratto.</i>



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente prodotto è rivolto a persone fisiche e giuridiche per la protezione dei beni (Fabbricati o relativi all'Attività imprenditoriale) sottoposti ad Attestazione Valori. Si tratta di soggetti con l'esigenza principale di protezione dei beni da qualsiasi tipo di rischio derivante dall'incendio.



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 18,00% del Premio netto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p><i>Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale, o il comportamento della Società, dell'Agente o dell'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori) devono essere inoltrati per iscritto a:</i></p> <p><i>UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti</i> <i>Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 - San Donato Milanese - (MI)</i> <i>Fax: 02.51815353; e-mail: reclami@unipolsai.it.</i></p> <p><i>Oppure utilizzando l'apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it.</i></p> <p><i>I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, nonché la descrizione della lamentela.</i></p> <p><i>E' possibile anche inviare il reclamo direttamente all'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio se riguarda il suo comportamento o quello dei relativi dipendenti e collaboratori.</i></p> <p><i>I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker/Mediatore o Banche), nonché degli Intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.</i></p> <p><i>Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società</i></p>
----------------------------------	--

	<p>www.unipolsai.it e nelle comunicazioni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.</p> <p>Una volta ricevuto il reclamo, la funzione Reclami e Assistenza Specialistica Clienti di UnipolSai deve fornire riscontro al reclamante/proponente nel termine massimo di 45 giorni, oppure 60 giorni nel caso il reclamo riguardi il comportamento dell'Agente o all'Intermediario assicurativo a titolo accessorio (e relativi dipendenti e collaboratori).</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Società abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro nel termine previsto è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 - Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it.</p> <p>Info su: www.ivass.it.</p> <p>I reclami indirizzati all'IVASS contengono:</p> <p>a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p> <p>b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>d) copia del reclamo presentato alla Società o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione	<p>Interpellando, tramite un avvocato di fiducia, un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, con le modalità indicate nel Decreto Legge 12 settembre 2014 n.132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n.162).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>- Collegio peritale: il contratto prevede che, UnipolSai e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l'accertamento del danno ad un collegio di periti.</p> <p>- Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.</p>

AVVERTENZA:

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.